

Assenze reiterate di un alunno e comunicazione alle autorità competenti...

Data: 21/01/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni/assenze:](#)
[collettive](#)

Keywords:

#pbb #carabiniere #fascicolo #comandante #polizia #segnalazione #indagine #minore #abbandono #alunna #evadere

Domanda

Scuola secondaria di secondo grado.

A seguito delle numerose assenze di un alunno nato in data xx/xx/20xx, come da prassi, la famiglia viene informata ripetutamente dal coordinatore di classe e, di seguito, il dirigente invia una comunicazione alla famiglia richiedendo un colloquio che viene tenuto. Nonostante ciò, il ragazzo continua ad assentarsi spesso e, considerato che già al xx ottobre xx ha cumulato xx ore di assenza la dirigente invia comunicazione al Sindaco, ai servizi sociali, ai carabinieri e alla famiglia con la quale sollecita di adottare i provvedimenti del caso.

In data xx gennaio xx la scuola riceve da parte del Comandante della stazione dei carabinieri di competenza, a mezzo posta elettronica certificata, la seguente richiesta al fine di poter procedere con le indagini di p.g. relative alla nostra precedente comunicazione di fornire via mail copia de fascicolo relativo al minore xx"

Il quesito è il seguente: può il dirigente inviare copia del fascicolo del minore, che intanto ha anche compiuto 16 anni, al Comandante dei Carabinieri senza che vi sia altra documentazione a suffragio della richiesta? E perché poi l'intero fascicolo dove sono contenuti dati di ogni genere? E' legittima tale richiesta? Qual è la corretta procedura che il dirigente deve intraprendere in casi del genere? Considerato che si è verificato un caso simile in cui un'assistente sociale chiede certificato di frequenza di un'alunna minorenni per la quale però il padre detiene la responsabilità genitoriale, quali documenti deve richiedere il dirigente per poter eventualmente procedere alla consegna del certificato ?

Grazie

Risposta

Per quanto riguarda il primo caso, si rileva che la situazione di "disagio" è stata segnalata proprio dalla scuola di appartenenza del minore. La segnalazione è stata estesa anche ai carabinieri, che sono un organo di polizia giudiziaria, tenuto a reprimere i reati e, prima ancora, a svolgere le indagini volte ad accertarli. Il comando dei carabinieri ha quindi aperto un fascicolo di indagini di polizia giudiziaria ed è quindi corretto che proceda all'accertamento dei fatti, chiedendo anzitutto la collaborazione della scuola di appartenenza del minore (scuola che, si ricorda, ha effettuato la segnalazione). In questa prospettiva, l'istituzione scolastica deve collaborare evadendo la richiesta pervenuta, non essendovi dubbio alcuno circa la provenienza della stessa. Peraltro, non compete alla scuola di valutare quale documento possa assumere rilevanza ai fini dello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria. Concludendo, la richiesta dei carabinieri deve essere evasa, non potendo certo essere assimilata a un'istanza di accesso avanzata da un qualunque privato.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie (ossia la richiesta dell'assistente sociale), giova anzitutto evidenziare che l'assistente sociale non ha funzioni di polizia giudiziaria. Sennonché l'assistente sociale svolge un ruolo fondamentale di supporto, assistenza e consulenza in situazioni di disagio. Il quesito non precisa in quale contesto sia pervenuta la richiesta del certificato di frequenza; non è ben chiaro, ad esempio, se l'assistente sia stato allertato proprio dalla scuola, oppure abbia agito di propria iniziativa alla luce di segnalazioni provenienti da terzi. Fatto si è che, ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge n.184/1983, "Chiunque" (quindi anche la scuola) "ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio". Premesso che la situazione di abbandono è un concetto relativo (e, talvolta, evoca anche quello di pregiudizio), non si vedono ragioni per non collaborare con l'assistente sociale, posto che, a tutto concedere, le informazioni sulla frequenza scolastica non recano dati personali di natura sensibile. Dopo di che (e sempre che la richiesta dell'assistente non sia conseguenza di una specifica segnalazione della scuola), in caso di

dubbio, è sempre possibile chiedere in forma scritta di esplicitare le ragioni della propria richiesta.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.